

NUOVI ORIENTAMENTI EBA IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Lunedì 1° marzo l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato i nuovi orientamenti sui fattori di rischio relativi a riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela (gli "Orientamenti"), ai sensi degli articoli 17 e 18(4) della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849). Gli Orientamenti sostituiranno, in virtù del mutato quadro legislativo, gli orientamenti congiunti originariamente adottati dalle tre Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA¹ ed ESMA²) nel giugno 2017, e diverranno applicabili dopo la pubblicazione delle versioni ufficiali in tutte le lingue UE.

AGGIORNAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI

Gli articoli 17 e 18 (4), della Direttiva (UE) 2015/849, demandavano all'EBA l'emanazione di linee guida, rivolte sia ad enti creditizi e finanziari (in seguito, anche "Enti") che alle Autorità nazionali competenti, in relazione ai fattori di rischio da considerare e alle misure da adottare nelle situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Nel giugno 2017, una prima versione di tali linee guida era stata pubblicata dalle tre *European Supervisory Authorities*. Tuttavia, da allora, il quadro legislativo applicabile nell'UE ha subito rilevanti mutamenti, *in primis* in seguito all'adozione della Direttiva UE 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio), e sono emersi nuovi rischi. Pertanto, le gli orientamenti originariamente pubblicati necessitavano di un aggiornamento. Come conseguenza di tale aggiornamento, le previgenti linee guida saranno così abrogate e sostituite con gli Orientamenti appena pubblicati.

CONTENUTI

Gli Orientamenti rafforzano i requisiti per la valutazione del rischio a livello individuale e aziendale e per le misure di adeguata verifica della clientela, ad esempio aggiungendo nuove istruzioni sulle modalità per l'identificazione dei titolari effettivi. Inoltre, gli Orientamenti forniscono maggiori dettagli, rispetto alla

Contenuti Principali

- Nuovi Orientamenti per l'identificazione dei fattori di rischio e la relativa valutazione in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, a livello aziendale e individuale;
- Ulteriori argomenti di trattazione: processo di identificazione del titolare effettivo, misure di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata, classificazione delle casistiche rientranti nell'adeguata verifica rafforzata, efficace monitoraggio delle transazioni, training in ambito AML/CTF.

¹ European Insurance and Occupational Pensions Authority.

² European Securities and Markets Authority.

versione precedente, in relazione ai fattori di rischio di finanziamento del terrorismo.

Gli Orientamenti sono divisi in due parti, individuate sulla base di due specifici titoli:

1) Titolo I

Si tratta della sezione generale, che si applica a tutti gli Enti, e dota questi ultimi di strumenti per prendere decisioni informate e basate sul rischio nell'identificazione, valutazione e gestione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo associato a relazioni commerciali o transazioni occasionali.

Nella loro parte generale, gli Orientamenti approfondiscono, in particolare, le seguenti tematiche:

Identificazione dei fattori di rischio riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Negli Orientamenti sono riportati diversi fattori di rischio e indicatori, tra cui: fattori di rischio relativi ai clienti; paesi e aree geografiche; fattori di rischio relativi ai prodotti, ai servizi e alle transazioni e fattori di rischio relativi ai canali di distribuzione.

Valutazione del rischio

L'orientamento n. 3 è dedicato all'analisi delle modalità con cui gli Enti possono valutare il livello generale del rischio, che comprendono l'adozione di una visione d'insieme, la ponderazione dei fattori di rischio e la categorizzazione dei rischi (a seconda della natura e delle dimensioni dell'attività dell'Ente).

Titolarità effettiva

Gli Orientamenti, inoltre, chiariscono che, durante l'analisi e la valutazione della struttura di proprietà e controllo dei clienti, gli Enti devono: (i) richiedere al cliente informazioni sul Titolare Effettivo; (ii) documentare le informazioni ottenute; (iii) prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli per la verifica di tali informazioni (ivi compresa la consultazione del registro della titolarità effettiva, laddove possibile³). Inoltre, si sottolinea che l'utilizzo delle informazioni contenute nei registri della titolarità effettiva non soddisfa, di per sé solo, il dovere di adottare misure adeguate e basate sul rischio per identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità. In materia, vengono inoltre forniti esempi della nozione di controllo "*tramite altri mezzi*" e chiarimenti sui criteri per determinare la titolarità effettiva.

Adeguate Verifica semplificata

Gli Orientamenti forniscono altresì alcuni esempi relativi alle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica, per quanto riguarda tempistiche, quantità di informazioni ottenute e qualità delle fonti, frequenza degli aggiornamenti e delle revisioni.

³ In proposito, si ricorda che in Italia l'effettiva implementazione della sezione del Registro delle Imprese dedicata alla titolarità effettiva è ancora pendente. Il decreto di attuazione, infatti, dopo il parere positivo del garante della Privacy emesso in data 14 gennaio 2021, è ancora in attesa di pubblicazione, nonostante il termine per la prima comunicazione delle imprese circa il proprio titolare effettivo sia rimasta fissata al 15 marzo 2021.

Adeguata verifica rafforzata

Gli Orientamenti ricordano poi i casi che, ai sensi della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), devono essere sempre trattati come a rischio elevato, e le relative misure da applicare.

Inoltre, sono fornite disposizioni sulle persone politicamente esposte, sui Paesi terzi ad alto rischio, sulle transazioni inattese e altre situazioni ad alto rischio. Infine, gli Orientamenti forniscono esempi di misure di adeguata verifica rafforzata, in termini di quantità e qualità delle informazioni ottenute e di frequenza delle verifiche.

Monitoraggio

Secondo gli Orientamenti, gli Enti dovrebbero assicurare che il loro approccio al monitoraggio delle transazioni sia efficace ed appropriato e devono mantenere aggiornate le informazioni ottenute nell'ambito dell'adeguata verifica.

AML/CTF Training

Vengono infine fornite disposizioni e requisiti per la formazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo erogata nei confronti del personale degli Enti. Particolare attenzione viene posta alla conoscenza delle procedure interne, all'intercettazione e alla gestione delle operazioni sospette, la valutazione del rischio a livello aziendale e come influisca sul loro lavoro quotidiano.

2) Titolo II

Si tratta di una sezione specifica di settore, a completamento delle linee guida generiche contenute nel Titolo I. Questa parte riguarda le piattaforme di *crowdfunding*, il *corporate finance*, gli *Account Information Service Providers* (AISPs) e *Payment Initiation Services Providers* (PISPs), e le imprese che forniscono servizi di cambio valuta.

COSA FARE?

Gli Orientamenti saranno tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE e pubblicati sul sito web dell'EBA. A partire dal giorno della pubblicazione, le Autorità nazionali competenti avranno due mesi di tempo per riferire se le loro prassi siano già conformi agli Orientamenti o se intendano conformarvisi, eventualmente motivando le ragioni della mancata conformità.

Anche nei casi in cui gli Orientamenti siano principalmente diretti agli Enti, le Autorità nazionali competenti sono tenute a conformarsi, incorporando se del caso le linee guida nelle loro prassi (ad esempio modificando il loro quadro giuridico interno o le loro procedure di vigilanza).

Gli Orientamenti troveranno applicazione a partire da tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni ufficiali in tutte le lingue dell'UE. In ogni caso, come espressamente previsto ai punti 1 e 9 degli Orientamenti "*Le Autorità competenti e le istituzioni finanziarie devono fare il possibile per conformarsi agli Orientamenti*" e "*Le Autorità competenti dovrebbero usare questi Orientamenti nel valutare l'adeguatezza delle valutazioni del rischio, nonché delle policy e procedure AML e CFT degli Enti*".

Pertanto, per tutti gli Enti, sarà consigliabile sin da subito valutare e verificare se tutti i contenuti degli Orientamenti siano coerenti con le procedure e i processi interni con particolare riferimento: (i) all'identificazione dei fattori di rischio; (ii)

alla valutazione del rischio; (iii) al processo di identificazione del titolare effettivo; (iv) alle misure di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata; (v) alla classificazione delle casistiche rientranti nell'adeguata verifica rafforzata; (vi) all'efficace monitoraggio delle transazioni; e (vii) all'oggetto dei training in ambito AML/CTF.

CONTATTI



Antonio Golino
Partner

T +39 02 80634509
E antonio.golino
@cliffordchance.com



Pasquale Grella
Senior Associate

T +39 02 80634289
E pasquale.grella
@cliffordchance.com



Giada Scarnera
Associate

T +39 02 80634224
E giada.scarnera
@cliffordchance.com



Francesca Zambrini
Trainee Lawyer

T +39 02 80634200
E francesca.zambrini
@cliffordchance.com

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Via Broletto, 16, 20121
Milano, Italia

© Clifford Chance 2021

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca
• Delhi • Dubai • Düsseldorf • Francoforte •
Hong Kong • Istanbul • Londra •
Lussemburgo • Madrid • Milano • Mosca •
Monaco di Baviera • Newcastle • New York •
Parigi • Perth • Praga • Roma • San Paolo del
Brasile • Seoul • Shanghai • Singapore •
Sydney • Tokyo • Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di
cooperazione con Abuhimed Alsheikh
Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di
collaborazione con Redcliffe Partners in
Ucraina.